



Bruxelles, 2.2.2016
COM(2016) 42 final

2016/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio

RELAZIONE

La convenzione di Minamata sul mercurio (nel prosieguo la "convenzione di Minamata" o la "convenzione"), conclusa sotto gli auspici del programma dell'ONU per l'ambiente (UNEP), costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e le misure finalizzate a controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio.

È riconosciuto che il mercurio costituisce una minaccia globale per la salute umana e l'ambiente. L'esposizione a livelli elevati di mercurio, anche mediante il consumo di pesce e frutti di mare contaminati, può provocare danni al cervello, ai polmoni, ai reni e al sistema immunitario. Il mercurio ha natura transfrontaliera in quanto le emissioni di questa sostanza possono spostarsi per migliaia di chilometri, attraverso l'aria e l'acqua, rispetto al luogo in cui è avvenuto il rilascio. Si stima che nell'UE tra il 40% e l'80% dei depositi totali di mercurio abbia origine da paesi terzi, in gran parte dall'Asia orientale e il Sud-est asiatico.

La convenzione è stata adottata e aperta alla firma in occasione della conferenza dei plenipotenziari tenutasi a Kumamoto (Giappone) nell'ottobre 2013. L'Unione europea e 21 Stati membri hanno firmato la convenzione il 10 ottobre 2013; la Croazia, Cipro, la Lettonia e la Polonia hanno firmato la convenzione il 24 settembre 2014 e Malta l'8 ottobre 2014¹.

La convenzione prende in esame l'intero ciclo di vita del mercurio con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. Essa fissa restrizioni all'estrazione primaria e al commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi manifatturieri che utilizzano mercurio ed esorta a scoraggiare i nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali. La convenzione prevede inoltre l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio dalle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali di grande portata, anche mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili e richiede che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e la gestione dei rifiuti di mercurio avvengano in modo ecologicamente corretto.

Negli ultimi dieci anni l'UE ha compiuto significativi progressi al suo interno nella gestione del problema del mercurio grazie all'adozione, nel 2005, della Strategia comunitaria sul mercurio (nel prosieguo la "strategia")², con il sostegno del Consiglio dell'Unione europea³ e del Parlamento europeo⁴. La strategia consiste di 20 azioni mirate a ridurre le emissioni e l'offerta e la domanda di mercurio, mettendo in rilievo il carattere transfrontaliero delle emissioni di mercurio e la necessità di intervenire a livello mondiale (sette delle azioni sono incentrate sulla necessità di sostenere e promuovere attività a livello internazionale). Il

¹ L'Estonia e il Portogallo, che non hanno firmato la convenzione, hanno tuttavia espresso l'impegno a ratificarla.

² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 - "Strategia comunitaria sul mercurio", COM(2005) 20 def.

³ Conclusioni del Consiglio sulla "Strategia comunitaria sul mercurio", 2670^{ma} riunione del Consiglio Ambiente del 24.6.2005.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria sul mercurio, P6_TA(2006)0078 del 14.3.2006.

riesame della strategia, avvenuto nel 2010⁵, ha ribadito che l'esposizione al mercurio delle persone e dell'ambiente nell'UE non può essere ridotta a un livello accettabile mediante la sola applicazione di politiche europee e che, per affrontare efficacemente il problema del mercurio, è necessario un intervento coordinato a livello internazionale. Come la strategia iniziale del 2005 anche il riesame ha ottenuto il sostegno del Consiglio dell'Unione europea⁶ che ha riaffermato la necessità di ridurre al minimo e, laddove praticabile, eliminare le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e, la necessità che, a tal fine, l'UE intensifichi i propri sforzi a livello internazionale per ridurre le emissioni di mercurio e l'esposizione al mercurio su scala mondiale.

Nel 2009 il consiglio direttivo dell'UNEP ha avviato il processo internazionale per l'elaborazione di uno strumento globale giuridicamente vincolante e il Consiglio, con decisione del 6 dicembre 2010, ha autorizzato l'Unione a partecipare a questo processo⁷. L'UE non ha svolto soltanto un ruolo cruciale nel promuovere tali negoziati ma ne ha anche influenzato l'esito nel corso delle sei sessioni del comitato intergovernativo di negoziato (2010-2014).

In parallelo alla presente proposta di decisione, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per recepire il numero limitato di disposizioni della convenzione non ancora attuate nella legislazione dell'UE e indicate nella relazione sulla valutazione dell'impatto che accompagna tale proposta⁸.

In conformità al suo articolo 30, la convenzione di Minamata è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica.

Il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione di Minamata da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dovrebbe avvenire collettivamente e in modo coordinato per garantire, nella misura del possibile, che la convenzione entri in vigore contemporaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri.

Alla luce di quanto precede è opportuno che l'Unione europea approvi la convenzione.

Il testo della convenzione di Minamata è accluso alla presente decisione.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 dicembre 2010, relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 def.

⁶ Conclusioni del Consiglio sul riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, 3075^{ma} riunione del Consiglio Ambiente del 14.3.2011.

⁷ Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione ai negoziati riguardanti uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio a seguito della decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), 6 dicembre 2010, 16632/10.

⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione dell'impatto che *accompagna i documenti* Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio e che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 e Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio, SWD(2016) 17 final.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) conformemente alla decisione del Consiglio del 23 settembre 2013⁹, la convenzione di Minamata sul mercurio (la "convenzione") è stata firmata il 10 ottobre 2013 dall'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) La convenzione sul mercurio è stata adottata a Ginevra il 19 gennaio 2013. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.
- (3) Il mercurio è una sostanza per sua natura transfrontaliera ed è pertanto necessario intervenire a livello globale, integrando le misure adottate a livello europeo, se si vuole garantire la protezione delle persone e dell'ambiente nell'Unione.
- (4) Il settimo programma di azione per l'ambiente¹⁰ ha fissato l'obiettivo di lungo termine di un ambiente non tossico e ha sottolineato che, a tal fine, sono necessari interventi per contenere entro livelli minimi, entro il 2020, gli effetti negativi significativi delle sostanze chimiche sulla salute umana.
- (5) La Strategia comunitaria sul mercurio del 2005¹¹, riveduta nel 2010¹², era finalizzata a ridurre le emissioni e l'offerta e la domanda di mercurio, a garantire una protezione contro l'esposizione al mercurio e a promuovere un'azione a livello internazionale in relazione al mercurio.
- (6) Il Consiglio ribadisce il proprio impegno rispetto all'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti, riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio

⁹ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (doc. 11995/13).

¹⁰ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 - "Strategia comunitaria sul mercurio", COM(2005) 20 def.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 dicembre 2010, relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 def.

di origine antropica in aria, acqua e suolo¹³. La convenzione contribuisce al conseguimento di questi obiettivi.

(7) È opportuno approvare la convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione di Minamata sul mercurio (la "convenzione") è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹³ Conclusioni del Consiglio sul riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, 3075^{ma} riunione del Consiglio Ambiente del 14 marzo 2011.